CAMERA DEI DEPUTATI N. **2981**

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, MAFFIOLI, MARCHETTI

Modifica all'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del giuramento dei membri del Parlamento

Presentata il 24 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! — Il Parlamento è il cuore della rappresentanza democratica e la sede in cui la sovranità popolare trova la sua espressione più alta.

Al fine di rafforzare il valore simbolico e istituzionale della fedeltà alla Repubblica e dell'osservanza della Costituzione nell'esercizio delle funzioni parlamentari nonché di evidenziare la responsabilità che deriva dal mandato elettivo, la presente proposta di legge costituzionale intende prevedere che, al pari di altre cariche dello Stato, ciascun membro del Parlamento presti giuramento prima di assumere le sue funzioni.

La Costituzione già prevede forme di giuramento per l'accesso a cariche pubbliche o per l'esercizio di particolari funzioni istituzionali. Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. I membri del Governo prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato prima di assumere le loro funzioni. Analogamente, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche sono tenuti a prestare giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

L'introduzione del giuramento anche per chi ricopre l'incarico di deputato o senatore non altera il principio del libero mandato parlamentare sancito dall'articolo 67 della Costituzione, ma nasce dall'esigenza di dare maggiore chiarezza e solennità ad un momento fondamentale della vita istituzionale della Repubblica, quale l'assunzione delle funzioni parlamentari, con l'obiettivo di rafforzare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni, oggi più che mai essenziale per la tenuta del sistema democratico.

La presente proposta di legge costituzionale si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede che ogni membro del Parlamento, prima di assumere le sue funzioni, presti giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dinanzi alla Camera di appartenenza. L'articolo 2, recante una disposizione transitoria, prevede che la disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione dell'obbligo di giuramento per i membri del Parlamento)

1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ogni membro del Parlamento, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dinanzi alla Camera di appartenenza ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.



19PDL0202680